

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

per l'istituzione della "banca delle ferie solidali"

14.03.2023

Il giorno 14.03.2023 presso la sede di Piave Servizi Spa, in Codognè Via F. Petrarca n. 3 si sono incontrati:

- la Società Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), Via Petrarca n. 3, C.F., P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr. TV 03475190272, in persona del Direttore Generale ing. Carlo Pesce, in forza dell'atto di nomina e attribuzione dei poteri e funzioni del 18/12/2018, Notaio dott.ssa Alberta Pianca in Vittorio Veneto (TV) rep. n. 33320-racc. n. 11249; d'ora in poi anche "Società";

e

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata R.S.U., composta dai Sigg. De Marchi Andrea, Fin Gianni, Marcon Alberto, Pauluzzi Luca, Prina Sergio assistite dalle OO.SS. territoriali di categoria nelle persone dei Signori Vincenzo Caldarella della Femca-Cisl di Belluno Treviso, Novello Massimo e Iannicelli Christian della Filctem-Cgil e D'Orlando Lucio della Uiltec-Uil di Belluno Treviso.

Premesso

- che l'azienda applica il CCNL Gas Acqua 30/09/2022;
- che le ferie sono un diritto irrinunciabile così come previsto dall'art. 36 della Costituzione, dall'art. 2109 del c.c. e dall'art. 10 Dlgs 66/2003;
- che a norma del citato art. 10 Dlgs 66/2003 il dipendente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane al fine del recupero delle energie psico fisiche spese nella prestazione lavorativa;
- che l'art. 24 Dlgs 14/09/2015 n. 151 prevede, per le finalità e alle condizioni ivi riportate, la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro;
- che il CCNL Gas Acqua all'art. 48 n 9) rimanda alla contrattazione aziendale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'istituzione e la della banca delle ore solidali anche per cause ulteriori rispetto a quelle già previste dal CCNL;
- che l'azienda si è resa disponibile alla costituzione di tale istituto a favore dei lavoratori che intendano aderire;

tutto ciò premesso e considerato

fra la Direzione e la RSU, dopo ampia e approfondita discussione, si conviene quanto segue: ..

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e devono qui intendersi trascritte.
2. Fermo restando l'obbligo del dipendente, previsto dall'art. 10 Dlgs 66/2003, di fruire, se maturate, di quattro settimane di ferie annue, le ulteriori ferie maturate come previsto dal CCNL gas acqua in misura superiore al minimo di Legge nonché le ore di permesso per riduzione di orario di lavoro ed ex festività, potranno essere cedute a titolo gratuito ai colleghi che presentano i requisiti di cui al successivo punto 3. Le ferie e permessi così ceduti verranno denominate "ferie solidali".
3. La "banca delle ferie solidali" potrà essere attivata:
 - a) per la fattispecie legale di assistenza ai figli minori che necessitano di cure costanti già previsto dall'art. 24 Dlgs 14/09/2015 n. 151;

- b) per le situazioni di grave necessità per le quali il lavoratore ha l'esigenza di assistere figli maggiorenni, coniuge, conviventi o parenti entro il primo grado che le parti individuano nelle patologie indicate nel DM 278/2000 art. 2 lett. D) n. 1-2-3-4;
- c) per esigenze mediche personali in particolari condizioni di salute ai sensi dell'art 48 n 9 del citato CCNL, la cui sussistenza verrà di volta in volta valutata dalla direzione
- Le previsioni di cui alle suddette lettere a) e b) potranno essere successivamente integrate a cura delle parti firmatarie del presente accordo, avuto riguardo a casi particolari.
- La necessità di assistenza e/o la sussistenza delle condizioni sopra richiamate, deve risultare da idoneo certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica da produrre in azienda.
4. I lavoratori interessati alla cessione delle ore di ferie e permessi di cui al precedente punto 3, dovranno dare comunicazione all'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'azienda entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando per iscritto l'ammontare di ferie e/o permessi - compresi i permessi eventualmente accantonati in banca ore - relativi all'anno precedente, che intendono cedere a titolo gratuito, con un minimo di 2 (due) ore. Limitatamente all'anno 2023, la comunicazione potrà avvenire in qualsiasi momento successivamente alla sottoscrizione del presente accordo. Potranno essere oggetto di cessione, solo le ore di ferie e permessi per le quali non sia già stata versata la relativa contribuzione previdenziale, con la precisazione che, relativamente alle ferie, potranno essere oggetto di cessione esclusivamente i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie annue di cui ciascun dipendente deve obbligatoriamente fruire.
5. La "banca delle ferie solidali" avrà un tetto massimo pari ad un valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), raggiunti i quali non saranno più possibili nuovi conferimenti, sino a quando il valore residuo di detta banca non raggiungerà Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
6. Qualora nel corso dell'anno vi sia, da parte di uno o più dipendenti, la necessità di attingere alla "banca delle ferie solidali" e non vi sia capienza, verrà comunicata ai dipendenti la possibilità di effettuare conferimenti "straordinari". Resta inteso che in tale ipotesi potranno essere ceduti esclusivamente i permessi ordinari maturati all'atto del conferimento e non goduti e quelli eventualmente accantonati in banca ore.
7. Le ore di ferie solidali cedute verranno indicate nel cedolino paga del lavoratore cedente in diminuzione delle corrispondenti ore di ferie/permessi residui. Le ore di ferie cedute confluiranno in un contatore aziendale - banca ore ferie solidali - e saranno valorizzate in base alla retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione. Tale importo poi verrà suddiviso per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto.
8. I lavoratori richiedenti l'utilizzo delle "ferie solidali", potranno presentare domanda solo dopo aver esaurito il proprio ammontare di ferie e permessi, nonché eventuale banca ore personale e previo ricorso, ove previsto dalla normativa, al congedo straordinario di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Si precisa che, al fine di valutare la sussistenza della predetta condizione di accesso all'istituto, si avrà riguardo al monte ore di ferie, ed eventuale banca ore, residuo dall'anno precedente e al monte ore ferie, permessi ordinari, banca ore, relativi all'anno in cui è stata presentata la domanda di accesso.
9. Una volta esauriti i residui a propria disposizione, il dipendente potrà presentare richiesta di utilizzo delle "ferie solidali" all'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'azienda, indicando la motivazione e producendo la documentazione a supporto prevista dal presente accordo e dalla normativa in esso citata. Verificata la corrispondenza delle motivazioni della richiesta con le previsioni del presente accordo e verificata la disponibilità di ammontare presente nella "banca delle ferie solidali", l'azienda darà comunicazione al richiedente dell'ammontare di ore a disposizione che, una volta attribuite, rimangono nella

disponibilità dello stesso, che potrà fruirne nell'anno di concessione. Il godimento delle ferie solidali, al pari delle ferie e permessi individuali, dovrà essere preventivamente richiesto con un preavviso non inferiore ai due giorni lavorativi e preventivamente autorizzato dall'azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative-produttive. Il godimento delle "ferie solidali" potrà avvenire sia a giorni interi che a frazione in relazione alle necessità del richiedente, con taglio minimo di mezza giornata

10. Nel caso in cui la capienza della "banca delle ferie solidali" non sia sufficiente a soddisfare le domande di accesso pervenute, e qualora a tale situazione non sia stato possibile porre rimedio tramite l'attivazione di conferimenti "straordinari", la modalità di assegnazione delle ore disponibili verrà definita dalla Direzione Generale, su proposta scritta motivata di un team composto dal Responsabile dell'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, da un rappresentante della RSU e dal referente per il Family Audit dell'azienda, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e della motivazione espressa, posto che la preferenza verrà accordata secondo l'ordine indicato al punto 3 (inteso che l'esigenza di cui alla lettera a) prevale su quella di cui alla lettera b) e l'esigenza di cui alla lettera b) prevale su quella di cui alla lettera c).
11. Il presente accordo si applica a tutte le categorie di personale dipendente ad eccezione dei lavoratori beneficiari di riposi di permessi ex L. 104/1992 e dei lavoratori a part-time i quali abbiano ottenuto la riduzione di orario per la stessa situazione/patologia per cui si richiedono le "ferie solidali", salvo che detta richiesta sia motivata da un aggravio della situazione per la quale è stato concesso l'istituto.
12. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, la Società concorrerà con un fondo base iniziale una tantum, pari al valore di Euro 3.000,00 (tremila/00)
13. Il presente accordo ha natura sperimentale e deve intendersi valevole per il periodo che decorre dal 01/04/2023 al 31/12/2024. Qualora al termine del presente accordo siano presenti nella "banca delle ferie solidali" residui importi non richiesti, e quindi non assegnati, tali residui ritorneranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute, ad esclusione degli eventuali lavoratori nel frattempo cessati ai quali nulla sarà dovuto e le cui ore verranno eliminate, salvo quanto previsto al comma successivo.
14. Nel caso in cui il presente accordo venga rinnovato, i residui presenti nella "banca delle ferie solidali" regolata dal presente accordo confluiranno nella nuova "banca ore ferie solidali".
15. Le parti si impegnano infine a rivedere e/o armonizzare il presente accordo in relazione a eventuali variazioni normative o diverse interpretazioni ministeriali nel mentre intervenute, rispetto alle previsioni di cui al presente verbale di accordo.
16. Il presente accordo costituisce a tutti gli effetti "Contratto Collettivo Aziendale" avente efficacia generalizzata.

Letto, confermato e sottoscritto.

PIAVE SERVIZI SPA
IL DIRETTORE GENERALE
(PESCE Ing. Carlo)

La R.S.U.
(DE MARCHI Andrea)

(FIN Gianni)

(MARCON Alberto)

(PAULUZZI Luca)

(PRINA Sergio)

(CALDARELLA Vincenzo)
Femca-Cisl di Belluno Treviso

(NOVELLO Massimo)
Filtctem-Cgil

(IANNICELLI Christian)

Filtctem-Cgil

(D'ORLANDO Lucio)
Uiltec-Uil di Belluno Treviso